

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA****Sezione I civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

vista la domanda di concordato minore depositata da

osservato che l'istante non è proprietario di beni immobili e i beni mobili a lui intestati sono di scarso valore;

rilevato che il piano proposto prevede che, nel periodo di durata della procedura fissato in 5 anni, il ricorrente metta a disposizione dei creditori un importo pari ad euro 2.250,00 a trimestre (45.000,00 euro complessivamente per l'intera durata della procedura) derivante dai redditi netti dell'attività professionale (commercialista) al netto delle spese per il sostentamento del proprio nucleo familiare;

rilevato che, inoltre, la società s.r.l. metterà a disposizione a titolo di finanza esterna la somma complessiva di euro 22.196,76, in quanto per euro 2.839,60 si è già preso in carico il pagamento dell'advisor legale;

osservato che la somma totale a disposizione della procedura, ammontante a euro 67.196,76, verrà messa a disposizione dei creditori suddivisi nelle seguenti classi:

CLASSE 1: spese prededucibili per OCC, soddisfatta al 100%

CLASSE 2: creditori privilegiati di grado 1, soddisfatti nella percentuale del 7,60%

CLASSE 3: creditori privilegiati oltre il grado 1, soddisfatti nella percentuale del 6,65%

CLASSE 4: creditori chirografari, soddisfatti nella percentuale dell'1,67%

rilevato che, pur non essendovi una espressa attestazione ai sensi dell'art. 75 co. 2 ccii, può dirsi comunque rispettato il disposto della norma, posto che, come detto, l'istante sostanzialmente non possiede beni mobili su cui grava il privilegio delle classi 2 e 3;

osservato che i flussi della attività professionale soggiacciono alla regola dell'art. 84 co. 6 secondo capoverso ccii, richiamato dall'art. 74 u.c. ccii;

rilevato che la finanza esterna è liberamente distribuibile;

osservato che la proposta formulata appare conveniente quantomeno in considerazione dell'apporto di finanza esterna; visto l'art. 78 ccii;

P.Q.M.

dispone che l'OCC provveda alla comunicazione a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia e, ove ne ricorrano i presupposti, nel registro imprese;

assegna ai creditori termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta modificata, per far pervenire all'OCC, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art.1 co. 1 *ter* Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni;

dispone che, una volta decorso il termine, l'OCC relazioni questo giudice sugli esiti del voto.

Si comunichi all'istante ed all'OCC.

Venezia, 10.3.2025

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Bianchi